CAMERA DEI DEPUTATI N. 3932

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI, MINUCCI, MACCIOTTA, BASSOLINO, FRANCESE, GHEZZI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGATTI, PICCHETTI, REBECCHI, CALVANESE, RECCHIA, RONZANI, SAMÀ, SANFILIPPO, BRUZZANI, SERAFINI ANNA MARIA, STRUMENDO, BARBIERI, FERRANDI, LORENZETTI PASQUALE, ANGELONI, CICONTE, SANNA, DI PIETRO, BRESCIA, GASPAROTTO, CASTAGNOLA, COLOMBINI

Presentata l'11 maggio 1989

Rivalutazione delle pensioni pubbliche e private

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È ormai un decennio che il Parlamento ha all'ordine del giorno il problema delle cosiddette « pensioni d'annata » ma, nonostante che in questi ultimi anni siano stati adottati alcuni provvedimenti legislativi in materia, non si può certo affermare che il problema sia stato risolto.

Anzi, in alcuni casi, provvedimenti estemporanei, adottati affrettatamente alla vigilia di consultazioni elettorali, volti più alla ricerca di consensi politici che alla soluzione razionale e definitiva del problema, hanno finito col creare nuove ingiustizie e nuove differenze fra i pensionati. Basta ricordare il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, che, rivalutando in misura consistente le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato andati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1979, ha creato una evidente ingiustizia rispetto agli appartenenti alle stesse qualifiche che sono andati in pensione prima del 1979 ed ha messo in moto una rincorsa fra lavoratori e pensionati di qualifiche diverse del pubblico impiego che non

giova certo a quella razionalizzazione del sistema pensionistico verso cui si sostiene di voler andare.

Questa legislazione « continua » fatta di decreti-legge, di provvedimenti tampone, di leggi mozzate da stanziamenti inadeguati, ci ha consegnato un sistema caratterizzato da un coacervo eterogeneo di regimi e trattamenti pensionistici difformi che può essere sanato in primo luogo con una legge di riordino che impedisca nel futuro il formarsi di queste ingiustizie e, in secondo luogo, con una legge di rivalutazione delle vecchie pensioni pubbliche e private che risolva i casi più clamorosi di sperequazione che si sono formati nel tempo e ripari alcune delle ingiustizie più evidenti che si sono manifestate nel nostro sistema pensionistico.

E le sperequazioni e le ingiustizie si annidano ovunque nel settore pubblico e in quello privato.

Per alcuni anni il termine « pensioni d'annata » era utilizzato soprattutto per indicare le ingiustizie esistenti nel settore del pubblico impiego e, quando il gruppo comunista sollevava i problemi della difformità dei trattamenti pensionistici nel settore del lavoro privato, questa posizione è stata strumentalizzata per presentarci o come una forza abbarbicata all'operaismo e quindi contraria ai miglioramenti a favore dei pubblici dipendenti o come una forza politica che si occupava solo dei più poveri, e quindi incapace di affrontare i problemi dei pensionati a reddito medio alto.

Questa immagine caricaturale del nostro partito è servita alla maggioranza per nascondere la sua incapacità di affrontare tali problemi. La nostra presunta insensibilità ai problemi dei dipendenti pubblici non resiste alle prove dei fatti e alla documentazione delle iniziative parlamentari del gruppo comunista presentate in tutte le legislature, durante le quali forte è stata la nostra preoccupazione di affermare una visione complessiva di tutto il mondo del lavoro pubblico e privato, dipendente e autonomo, nella valutazione delle proposte avanzate in materia previdenziale e pensionistica.

La caratteristica che ha differenziato la politica del gruppo parlamentare comunista da quella di altri gruppi è stata, semmai, quella di spingere avanti la tutela dei diritti e la loro estensione a tutti.

Vale la pena ricordare qualche fatto facilmente rintracciabile dagli atti parlamentari.

Nella legge finanziaria del 1984, dopo un quinquennio di proteste dei pensionati di tutti i settori, il Governo previde uno stanziamento suddiviso in tre anni (1984-1986) di 2.700 miliardi di lire solo per la « perequazione delle pensioni d'annata del pubblico impiego ». Il PCI, in quella circostanza, propose un aumento dello stanziamento di 3.000 miliardi in un triennio per far fronte anche alla rivalutazione delle pensioni minime e sociali, oltre che alle pensioni d'annata del settore privato. La maggioranza respinse la proposta comunista, ma poi nel corso del 1984 il Governo non presentò alcun provvedimento neppure per i pensionati del settore pubblico, sicché i fondi stanziati non andarono spesi.

Nel corso del 1984 (alla vigilia di una competizione elettorale) l'onorevole De Michelis annunciò la presentazione di un provvedimento per l'elevazione a 350.000 lire mensili delle pensioni sociali. L'annuncio era apertamente in contrasto con il comportamento del Governo e della maggioranza che, a fronte di una proposta comunista, ne avevano negato il finanziamento, ma poteva essere salutata come un opportuno e saggio ripensamento. Invece il Governo non presentò alcun provvedimento e, come s'è detto, non spese neppure le somme stanziate per i dipendenti pubblici.

Nel 1985 il Governo aveva proposto nella legge finanziaria uno stanziamento triennale di 3.800 miliardi per la perequazione delle pensioni d'annata del pubblico impiego e 3.000 miliardi per la perequazione delle pensioni del settore privato. Solo la lotta unitaria dei pensionati

e la battaglia parlamentare dei comunisti hanno imposto alla maggioranza di aumentare gli stanziamenti di 4.700 miliardi, portandoli complessivamente a 11.500 miliardi.

In quella occasione, senza sottovalutare il consistente risultato ottenuto, il gruppo comunista sostenne che se si voleva porre termine alla complessa vicenda delle pensioni d'annata sarebbero stati necessari altri 1.300 miliardi all'anno.

La proposta venne respinta, ma, alcuni mesi dopo, quando si trattò di discutere i provvedimenti legislativi per l'utilizzazione degli stanziamenti, tutti si resero conto che i mezzi a disposizione erano assolutamente inadeguati rispetto alle numerose ingiustizie da sanare. Ciò si può rilevare dalla lettura degli atti parlamentari relativi alla discussione delle leggi nn. 140 e 141 del 1985.

Cosicché, forse per la prima volta nella nostra produzione legislativa, si sono introdotte norme che riconoscevano appieno l'esigenza di superare una ingiustizia, ma poi per mancanza di mezzi lasciavano in essere l'ingiustizia medesima, sanandola solo al 30 o 40 per cento.

La riparazione parziale dei danni e delle ingiustizie subite da milioni di pensionati non ha attenuato le aspettative dei pensionati medesimi, che hanno considerato le leggi 140 e 141 del 1985 come un acconto più o meno consistente di quanto a loro dovuto. Nel 1987 è ripresa infatti con forza l'iniziativa dei pensionati e dei loro sindacati.

Il gruppo comunista fu tra i primi a presentare una proposta di legge (atto Camera n. 2501, onorevole Zangheri e altri) affinché dopo l'acconto del triennio 1985-1987, a partire dal 1988 fosse completata l'operazione « rivalutazione delle pensioni ».

Risultati in questo senso ne furono ottenuti, e non si trattò di poca cosa: 3.500 miliardi vennero stanziati per istituire un minimo vitale per i pensionati più poveri, ma questo risultato clamoroso venne utilizzato per tentare di isolare i comunisti e per dividere i pensionati, quasi che un aumento di pensione ai più poveri obbligasse i pensionati con pensioni medio-basse o medio-alte a rinunciare ai loro diritti.

La verità è che la possibilità concreta di stanziare altri fondi per le cosiddette « pensioni d'annata » (il PCI propose chiare fonti d'entrata) venne respinta per ragioni evidentemente politiche.

Alla fine del 1988 si è approvata così un'altra legge sulla perequazione delle pensioni d'annata che ha distribuito qualche altra briciola, ma non ha ancora risolto definitivamente l'oggetto che viene riproposto con la presente proposta di legge, quello del superamento delle ingiustizie più clamorose che si sono create nel corso degli anni fra i pensionati del settore pubblico e quelli del settore privato.

La presente proposta di legge è coerente con gli impegni assunti dai comunisti nell'ultimo decennio e tende a tutelare il diritto ad una equa pensione sia per i lavoratori del pubblico impiego che per quelli del settore privato.

Il primo problema che poniamo riguarda tutti i pensionati dei settori pubblico e privato e gli ex lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e contadini) ed interessa il futuro pensionistico di tutti i lavoratori in attività; ci riferiamo alla nuova disciplina di aggancio delle pensioni alle retribuzioni che proponiamo con l'articolo 1.

Prima di illustrare le disposizioni contenute nell'articolo 1, riteniamo opportuno spiegare le ragioni di una proposta che modifica uno dei meccanismi considerati per molto tempo fra i più qualificanti del nostro sistema pensionistico: l'aggancio delle pensioni alle retribuzioni.

L'orientamento del legislatore nel formulare le leggi più innovative del nostro sistema pensionistico, dal 1969 al 1975, è stato quello di mantenere uno stretto rapporto tra pensione e retribuzione, in modo tale che il passaggio dalla condizione di lavoratore a quella di pensionato non significasse una caduta verticale delle condizioni economiche del lavoratore-pensionato. Naturalmente questo rapporto è

strettamente collegato alla vita lavorativa e contributiva di ognuno e per avere un valore reale e duraturo nel tempo veniva mantenuto uno stretto rapporto fra pensione e retribuzione in tutto il periodo del pensionamento, onde evitare che le pensioni perdessero via via valore sia in rapporto all'andamento del costo della vita, sia in rapporto all'andamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Per queste ragioni la legge 3 giugno 1975, n. 160, fissò due tipi di rivalutazione delle pensioni: uno di adeguamento delle pensioni al costo della vita attraverso la scala mobile, il secondo di adeguamento annuale delle pensioni alla dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti.

Il primo meccanismo, quello della scala mobile, venne applicato sulle pensioni con molta gradualità, tanto che il valore del punto di scala mobile pari all'80 per cento di quello dei lavoratori dipendenti venne raggiunto dai pensionati soltanto nel 1980. Il secondo meccanismo, quello di adeguamento annuale delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, era abbastanza complesso, nel senso che veniva stabilito attraverso una serie di differenze. Veniva assunta come base la retribuzione media minima contrattuale di un anno degli operai dell'industria, comprensiva della scala mobile, e fatto il confronto con la stessa retribuzione dell'anno precedente, si ricavava la percentuale d'aumento complessivo intervenuto sulle retribuzioni degli operai dell'industria in un anno; si detraeva l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT (considerato già coperto con la scala mobile che i pensionati avevano percepito), la differenza percentuale che ne risultava veniva applicata, sei mesi dopo, sulle pensioni e veniva comunemente denominata percentuale di aggancio delle pensioni alle retribuzioni.

In attesa di definire un indice di aggancio diverso che facesse riferimento all'andamento delle retribuzioni di tutti i lavoratori dei vari settori, nel 1976, con l'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177, questo meccanismo venne esteso anche a tutti i pensionati del pubblico impiego.

Al di là della complessità del meccanismo, di difficile comprensione per la maggioranza dei pensionati, c'è da dire che fin dalla sua istituzione esso non rispondeva pienamente al principio programmatico di un corretto aggancio delle pensioni alla dinamica salariale dei lavoratori attivi.

Sia pure con certi limiti, il meccanismo ha mantenuto per molti anni un valore significativo, ma una serie di norme intervenute in questi ultimi anni hanno finito col vanificare la realizzazione del principio cui il legislatore aveva voluto ispirarsi fin dal 1975.

Per ottenere una realizzazione più corretta del principio dell'aggancio contenuto nello schema teorico della legge n. 160 del 1975 era necessario che sul piano dell'applicazione pratica venissero rispettate determinate condizioni; in particolare:

a) che il grado di copertura delle pensioni dalle variazioni del costo della vita risultasse pari al 100 per cento indipendentemente dal livello dei trattamenti;

b) che la base di rivalutazione sulla quale viene applicata la percentuale di aumento fosse costituita dall'intero importo della pensione;

c) che i criteri di calcolo posti a base della determinazione della misura della variazione dell'indice delle retribuzioni prendessero in considerazione la generalità degli emolumenti percepiti dai lavoratori attivi, con particolare riguardo all'entità delle somme corrisposte in ritardo per arretrati a qualsiasi titolo, compresi quelli generalmente erogati in occasione dei rinnovi contrattuali.

In relazione al punto *a)*, è successo che per molti anni il grado di copertura delle pensioni dalle variazioni del costo della vita è stato al di sotto del 50-60 per cento; per soli 3 anni – 1981-1983 – è stato pari all'80 per cento della copertura che avevano le retribuzioni, che a loro volta non sono mai state coperte con la scala mobile al 100 per cento dalle variazioni del costo della vita. Dopo il 1984 il

grado di copertura della scala mobile nelle pensioni varia dall'88 al 100 per cento a seconda del livello della pensione.

In relazione al punto *b)* si deve rilevare che una serie di misure adottate in modo improvvisato hanno creato situazioni di gravi ingiustizie fra i pensionati. Se ne citano alcune.

Dal 1976 al 1983 gli aumenti per dinamica salariale sono stati applicati solo su una parte della pensione – la pensione base – mentre è rimasta esclusa dagli aumenti la parte della pensione costituente le quote in cifra fissa, cioè la scala mobile; ciò ha comportato una penalizzazione differenziata a seconda dell'anno di decorrenza della pensione; le quote escluse dal beneficio vanno da un importo massimo di lire 468.010 ad un minimo di lire 73.790.

Dal 1° gennaio 1984, si è stabilito invece che la percentuale di aggancio delle pensioni alle retribuzioni sia calcolato sull'intera pensione, compresa la scala mobile, ma questa norma non è stata estesa alle pensioni del settore pubblico.

Abbiamo così una duplice illogica ingiustizia: nel caso delle pensioni del settore privato l'anno di decorrenza della pensione viene ad essere il parametro di riferimento per una penalizzazione differenziata; più è vecchia la pensione, più forte è il danno; nel caso delle pensioni del settore pubblico, gli effetti negativi assumono particolare rilievo se si considera che l'importo dell'indennità integrativa speciale escluso dalla rivalutazione costituisce in molti casi la parte preponderante del trattamento complessivo e che tale importo non è stato incluso nella base su cui calcolare gli aumenti neppure dopo il 1984.

Per quanto concerne il punto *c)*, va ricordato che con l'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è stata introdotta una modifica ma, come vedremo, alla prova dei fatti si è rivelata inadeguata e contraddittoria.

Sta di fatto che nei quattro anni dal 1984 al 1987, l'adeguamento delle pensioni alle retribuzioni è stato irrisorio: rispettivamente dello 0,2 per cento, dell'1,1 per cento, dello 0,4 per cento, dello 0,4 per cento, mentre per il 1988 si è addirittura registrato un saldo negativo dello 0,5 per cento.

Questa erosione così evidente delle pensioni rispetto alle retribuzioni ha finito, come s'è detto, con l'accentuare ed estendere il fenomeno delle cosiddette pensioni d'annata, le pensioni cioè di diverso livello determinato non dalla diversità di qualifica o di anzianità di lavoro e di contribuzione, ma dall'anno in cui si è andati in pensione.

Fra migliaia di esempi che si potrebbero portare ne indichiamo uno soltanto, che è significativo anche perché appartiene ad un'area di pensioni INPS considerata fortunata perché titolare di una pensione elevata rispetto alla media delle pensioni INPS.

Un lavoratore metalmeccanico di sesto livello, con scatti di anzianità e senza carichi familiari, con 40 anni di contributi è andato in pensione il primo gennaio 1982 con 693.636 lire mensili lorde; ora la sua pensione, al primo gennaio 1988, è di lire 1.146.670 mensili. Un suo collega di lavoro, della stessa azienda, nelle stesse condizioni di qualifica e di anzianità, se andato in pensione il primo gennaio 1988 percepisce una pensione lorda di lire 1.414.505 mensili. La differenza è di lire 265.835 al mese. Orbene, noi non abbiamo mai proposto, come hanno fatto altri, di mantenere la pensione collegata allo stipendio del pari grado in servizio, perché ciò finirebbe con l'approfondire le differenze fra settore pubblico e privato, ma non vi è dubbio che in questi casi la differenza che si è venuta a creare fra due lavoratori che credevano di poter godere delle stesse prestazioni è troppo forte per essere sopportabile.

Per le ragioni su esposte, con le disposizioni contenute nell'articolo 1 si è ritenuto di dover rispondere alla esigenza di dare un nuovo e più razionale assetto alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni. A tal fine è stato previsto, in primo luogo, che il riferimento per la determinazione della per-

centuale di aumento delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale debba essere fatto sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. È questo, indubbiamente, un criterio di maggiore aderenza, del resto già riconosciuto, all'obiettivo di collegare le pensioni all'andamento reale dell'insieme delle retribuzioni dei lavoratori in attività.

Il meccanismo viene completamente sganciato dall'indice costo vita poiché questo ha un suo *iter* separato con gli scatti semestrali di scala mobile.

Sappiamo che esistono dubbi e vengono avanzate obiezioni all'introduzione di questo meccanismo, dettati dal timore di creare ingiustizie fra lavoratori dipendenti e pensionati. Infatti, attualmente, i meccanismi e i gradi di copertura della scala mobile sono diversi per i pensionati e per i lavoratori dipendenti, più favorevole per i primi rispetto ai secondi. Il grado di copertura della scala mobile è oggi pari al 100 per cento sulle pensioni fino a 904.600 lire mensili e decrescente fino al 90 per cento circa per le pensioni di 2 milioni mentre per i lavoratori dipendenti la copertura del 100 per cento è solo per salari fino a 685.000 lire al mese e decresce fino a coprire circa il 50 per cento per retribuzioni di 2 milioni.

Noi non riteniamo dunque che sia giusto mantener separati i due meccanismi di aumento, quello per indice del costo vita e quello di aggancio delle pensioni all'andamento delle retribuzioni, non solo per la maggiore semplicità e quindi comprensibilità del meccanismo proposto ma per una serie di valutazioni che si possono così riassumere: la maggior parte delle pensioni italiane è al di sotto delle 800.000 lire mensili, è quindi giusto garantire ai pensionati una difesa efficace contro l'aumento del costo della vita; i miglioramenti legati all'andamento delle retribuzioni vengono comunque concessi ai pensionati con 12-18 mesi di ritardo rispetto al momento in cui i lavoratori hanno conquistato i miglioramenti; le retribuzioni medie che vengono prese a misura per determinare la percentuale di aumento da applicare sulle pensioni sono quelle contrattuali e non quelle di fatto, sono esclusi dal calcolo gli scatti di anzianità, i premi di produzione, le indennità varie che i lavoratori dipendenti possono ottenere, ma che non hanno alcuna incidenza sul calcolo degli aumenti delle pensioni. Non ci pare quindi che con la norma proposta si corra il rischio di offrire aumenti maggiori ai pensionati rispetto ai lavoratori dipendenti.

Inoltre viene stabilito che gli incrementi percentuali derivanti dalla dinamica delle retribuzioni, come sopra determinata, debbano applicarsi all'intero importo della pensione, esclusi gli assegni familiari, in quanto è solo così che potrà ottenersi un effettivo, parallelo collegamento fra pensioni e retribuzioni per quanto attiene al complessivo andamento di queste ultime. Questa norma tende ad equiparare le normative delle pensioni pubbliche e private e ad eliminare in prospettiva – o quanto meno a ridurre radicalmente – il fenomeno delle « pensioni d'annata », che è quello che più affligge la grande massa dei pensionati, sia pubblici che privati.

Come è stato ricordato, con l'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, alcune modifiche in materia di aggancio delle pensioni alle retribuzioni sono state introdotte, ma alla prova dei fatti, esse si sono dimostrate inadeguate e contraddittorie.

Per quanto riguarda la contraddittorietà della norma ci pare che il giudizio espresso dal dottor Sandro Gronchi al convegno nazionale promosso dal dipartimento di economia pubblica dell'università degli Studi di Roma « La Sapienza » sul sistema pensionistico italiano (Roma, 10 aprile 1989), alquanto severo rispetto al modo di legiferare, sia da condividere laddove sostiene che « la lettera del nuovo regime è, a dir poco, inutilmente

prolissa poiché introduce un principio, per la verità fortemente innovatore – secondo il quale la perequazione salariale delle pensioni avviene in relazione alla variazione media delle retribuzioni, al netto delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile – da attuare entro i limiti di un vincolo – quello di aumenti comunque non superiori alla variazione percentuale delle retribuzioni medie.

È facile provare che il vincolo esclude totalmente, anziché limitare, il principio, cosicché quest'ultimo risulta inapplicabile e la sostanza del nuovo meccanismo perequativo si rivela drasticamente dimezzata rispetto alla inconcludente complessità verbale della norma che lo istituisce ».

Noi siamo convinti che una conquista così importante per i pensionati, quella dell'aggancio delle pensioni alle retribuzioni, non debba più essere rimessa in discussione, ma anzi debba trovare in una norma di legge chiara e precisa la sua corretta attuazione.

Con l'articolo 2, viene rimossa una grave limitazione che ha ridotto ingiustificatamente in modo drastico la portata dei benefici dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

L'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, stabiliva alcuni miglioramenti per un certo numero di pensionati INPS con trattamento superiore al minimo.

L'orientamento era quello di porre fine ad alcune clamorose ingiustizie che si erano create nel tempo, ma in quella circostanza si può dire che ai pensionati vennero distribuiti un po' più di soldi, ma le ingiustizie rimasero tali.

Le ingiustizie riguardavano: i pensionati più vecchi, che erano andati in pensione prima del 1968 e avevano avuto un calcolo della loro pensione contributiva anziché retributiva, quindi molto più bassa rispetto a quella di un lavoratore andato in pensione l'anno dopo; quelli andati in pensione tra il 1969 e il 1977, per i quali è stato adottato un criterio di gradualità nell'applicazione del sistema retributivo, che ha determinato notevoli differenze con i lavoratori andati in pensione negli anni successivi – fra il 1979 e il 30 giugno 1982 – che hanno avuto un doppio svantaggio: il blocco della scala mobile sulle liquidazioni e un calcolo della pensione su retribuzioni inflazionate che alla fine, anche con 40 anni di lavoro, non facevano ottenere una pensione pari all'80 per cento della retribuzione, ma soltanto pari al 62-63 per cento.

L'articolo 5 della citata legge n. 140 del 1985 ha previsto una rivalutazione delle vecchie pensioni nella seguente misura: 40 per cento per quelle liquidate prima del 1968; 32 per cento per quelle liquidate dal 1968 al 1971; 20 per cento per quelle liquidate dal 1972 al 1977; 8 per cento per quelle liquidate dal 1978 al 1982.

La legge però conteneva due gravi limitazioni: la prima consisteva nel calcolo di tali aumenti solo sulla pensione base a suo tempo liquidata, la seconda consisteva nel fissare un massimo di aumenti mensili oltre i quali non si poteva andare; per i quattro gruppi ricordati il « massimo » degli aumenti non poteva superare rispettivamente l'importo di 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000 lire.

Il combinato disposto di queste due limitazioni ha, di fatto, vanificato quelli che avrebbero dovuto essere gli effetti perequativi delle percentuali di aumento fissate.

L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ha abolito il massimale stabilito dalla legge n. 140 del 1985 ma ha lasciato in vigore la prima delle due limitazioni sopracitate, che risulta poi, in concreto, la più grave nella maggior parte dei casi.

L'articolo 2, stabilendo che gli aumenti a suo tempo riconosciuti debbono essere applicati sull'intera pensione sia pure partendo dal 1990, rappresenta dunque, in definitiva, una riparazione sia pure tardiva di una ingiustizia derivante dalla assoluta inadeguatezza della citata disposizione della legge n. 140 del 1985 rispetto ai fini perequativi che la stessa si proponeva.

Il problema di un corretto aggancio delle pensioni alle retribuzioni e dell'applicazione della percentuale degli aumenti che ne deriveranno sull'intera pensione di tutti i pensionati dei settori pubblici, privati e autonomi è affrontato dall'articolo 1 ed ha decorrenza dal 1990. Resta però il fatto che i lavoratori del settore privato che sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1984 hanno ottenuto aumenti per dinamica salariale non solo inadeguati in sé, ma applicati solo su una parte della pensione: dal calcolo sono sempre state escluse le quote in cifra fissa (scala mobile) ottenute dal 1976 al 1983.

Ciò, come s'è detto, ha comportato una penalizzazione differenziata a seconda dell'anno di decorrenza della pensione. Le quote escluse dal beneficio vanno da un importo massimo di 468.010 lire ad un minimo di 73.790 lire.

Con l'articolo 3 si prevede la riliquidazione delle pensioni sulle quali gli aumenti percentuali connessi alla dinamica salariale non furono attribuiti per la parte relativa alle quote in cifra fissa.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 3 viene ad essere superata una grossa sperequazione che si era creata fra lavoratori andati in pensione dopo il 1° gennaio 1984 (data in cui gli aumenti per dinamica salariale vengono applicati sull'intera pensione) e lavoratori andati in pensione prima del 1984.

La proposta, pur graduando gli aumenti che ne derivano in alcuni anni, e senza prevedere pagamenti di arretrati, tende ad operare un recupero, almeno per il futuro, a favore di pensionati che sono stati fortemente penalizzati.

Lo stesso problema si pone per tutti i pensionati del pubblico impiego andati in quiescenza dal 1977 a tutto il 1988.

Infatti, gli aumenti per dinamica salariale per i pensionati del pubblico impiego dal 1977 sono uguali a quelli dei pensionati del settore privato, ma le percentuali di aumento per dinamica salariale sono sempre state applicate, anche dopo il 1984, solo su una parte della pensione, essendo sempre stata esclusa l'indennità integrativa speciale che in molti casi costituisce la parte prevalente della pensione.

La norma non vale per alcune categorie del pubblico impiego, dirigenti civili e militari, magistrati, ecc. sulle cui pensioni di fatto non ha mai operato lo stesso meccanismo di aggancio alle retribuzioni esistente per gli altri pensionati.

Nel complesso quindi, con l'articolo 3 intendiamo risolvere il problema della rivalutazione delle pensioni in modo ragionevole e corretto, superando sia le discriminazioni che si sono venute a creare fra i pensionati del settore privato, determinatesi a seconda dell'anno di pensionamento, sia le differenze che si sono determinate fra pensionati del settore pubblico.

Con l'articolo 4, comma 1, si procede alla interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per la determinazione della pensione non integrata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dettate dallo stesso articolo 6 in materia di integrazione al trattamento minimo.

L'intervento appare necessario poiché nonostante sembrassero abbastanza chiari i criteri per la determinazione degli aumenti spettanti ai pensionati che potevano fare valere più di 780 contributi settimanali (commi 1 e 3, articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140) vi è stata una diversa interpretazione dell'INPS che merita di essere chiarita in questa sede.

Il comma 3 dell'articolo 4 della presente proposta dispone l'abolizione del massimale previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 140 del 1985 e ciò in armonia con l'abolizione degli altri massimali disposta con l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Le norme contenute nell'articolo 4 sono finalizzate a ricondurre le pensioni in argomento alla loro originaria natura di pensioni superiori al trattamento minimo, natura che attraverso la applicazione di particolari disposizioni via via

intervenute nel tempo, hanno finito col perdere, con grande nocumento per i pensionati interessati.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1989, che doveva attuare l'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, si è provveduto a garantire ai lavoratori andati in pensione dopo il 1984 con più di 781 contributi settimanali un aumento mensile per ogni anno di contribuzione pari a 2.500 lire, mentre a coloro che si trovavano nelle stesse condizioni, ma erano andati in pensione prima del 1984, l'articolo 4, comma 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140, aveva riconosciuto un aumento mensile per ogni anno di contribuzione pari a lire 2.000 mensili; con il comma 5 dell'articolo 4 si provvede a sanare questa ulteriore ingiustizia che è stata introdotta dal recente provvedimento.

Con l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1989 si è provveduto a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e cioé a rivalutare il massimale di retribuzione (tetto) per le pensioni INPS liquidate dal 1971 al 1984, ma il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato ha previsto un altro tetto: la rivalutazione riconosciuta viene corrisposta solo al 60 per cento: ancora una volta quindi un'ingiustizia palese, oltre ad essere riconosciuta con anni di ritardo, viene sanata in modo ridotto a causa dei finanziamenti limitati. Con l'articolo 5 della presente proposta di legge si prevede invece di risanare l'ingiustizia al 100 per cento sia pure in due anni, 1990-1991.

Con le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 si intende dare attuazione alla norma di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, concernente la rivalutazione delle pensioni dei fondi speciali di previdenza, in armonia con quanto stabilito dall'articolo 3 della stessa legge n. 544 del 1988 per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

In particolare, l'articolo 6 riguarda i due fondi integrativi della predetta assicurazione generale (gasisti ed esattoriali), per i quali l'onere derivante dai previsti miglioramenti è coperto mediante il corrispondente minore onere derivante ai fondi stessi dall'applicazione della legge n. 544 del 1988.

L'articolo 7 si riferisce, invece, agli altri fondi speciali (tranne che a quello del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di cui si dirà appresso); per tali fondi – come, del resto per quello dei « telefonici » ora citato – si è ritenuto di dover provvedere agli oneri conseguenti alla rivalutazione con una maggiorazione dell'aliquota contributiva che permetta comunque di garantire il pareggio di gestione dei singoli fondi. Fa eccezione il fondo del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, il cui onere, trattandosi di un fondo ad esaurimento, è posto completamente a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

L'articolo 8 prevede norme del tutto particolari per la rivalutazione delle pensioni del fondo « telefonici » e mira, in buona sostanza, a correggere, almeno in parte, le sperequazioni del tutto ingiustificate che furono a suo tempo determinate dalle disposizioni emanate nel 1987 per l'applicazione dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

L'articolo 9 prevede miglioramenti delle pensoni a carico dell'Ente nazionale di previdenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

È noto che per il calcolo delle pensioni a carico dell'ENPALS valgono sostanzialmente gli stessi criteri previsti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In considerazione di ciò, appare del tutto ingiustificata la mancata estensione nei loro confronti dei benefici stabiliti dagli articoli 1 e 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140. Né, d'altra parte, per tale categoria di pensionati è stata data

attuazione, a tutt'oggi, alle disposizioni di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 140 del 1985.

Le circostanze anzidette hanno determinato gravi ingiustizie a danno dei pensionati in questione: basti pensare che un lavoratore che possa far valere contributi versati presso l'INPS e contributi versati presso l'ENPALS, in caso di domanda definita da quest'ultimo ente, può trovarsi nella condizione di percepire un importo di pensione inferiore a quello che gli sarebbe stato attribuito se avesse fatto valere i soli contributi INPS.

L'articolo 9 provvede, quindi, a sanare una situazione iniqua, conservando quella sostanziale identità fra i trattamenti pensionistici ENPALS ed i trattamenti del regime generale, alla quale si è fatto cenno.

L'articolo 10 riguarda un numero ristretto di pensionati, ma il numero degli interessati non riduce la gravità delle ingiustizie.

La legge 1° luglio 1975, n. 296 (articolo 1), stabilì che le pensioni del Fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo non potessero essere di importo inferiore al trattamento minimo in vigore nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975.

Di fronte alla evidente intenzione del legislatore di procedere alla parificazione dei trattamenti minimi dei due fondi, il riferimento finale al trattamento minimo in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria alla data di approvazione della legge, ha creato una evidente ed ingiustificata sperequazione a danno dei pensionati del fondo speciale.

La norma intende appunto eliminare tale sperequazione.

Con l'articolo 11 si stabilisce che i benefici previsti dalla legge 23 dicembre 1986, n. 942 (riconoscimento dell'intera anzianità pregressa), siano estesi anche agli ex ferrovieri provenienti dalle ditte appaltatrici.

Viene così ad essere sanata un'ingiustizia subita da questi lavoratori, i quali, pur avendo a suo tempo avuto riconosciuta, al pari di tutti gli altri ferrovieri, l'anzianità pregressa nella misura originaria, presumibilmente per una mera omissione del legislatore, sono rimasti esclusi dalla sua rivalutazione, alla quale, invece, è stato riconosciuto il diritto anche da alcune sentenze pronunciate, per singoli casi, dalla magistratura.

Con l'articolo 12 si propone di definire meglio il campo di applicazione dei benefici previsti per gli ex combattenti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al fine di evitare l'ingiusta esclusione dai benefici medesimi, talvolta solo a causa di incertezze interpretative, di persone che invece hanno pieno titolo al riconoscimento.

Con lo stesso articolo 12 viene riconosciuto anche ai superstiti degli ex combattenti deceduti prima del 1° gennaio 1985 il diritto di ricevere la reversibilità dei benefici previsti.

L'articolo 13 tende ad eliminare, finalmente, la situazione di grave danno che colpisce i pensionati della CPDEL, situazione determinata, da un lato, da una normativa carente ed inadeguata, e dall'altro, dall'ormai cronico disservizio che caratterizza il funzionamento della Cassa pensioni enti locali.

Come è noto, la CPDEL, all'atto del pensionamento dei lavoratori che vi fanno capo, provvede alla liquidazione provvisoria della pensione in misura pari al 90 per cento dell'importo spettante; inoltre, nel caso, piuttosto frequente, in cui l'interessato abbia effettuato la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la relativa quota di pensione viene calcolata, sempre in via provvisoria, in misura pari al 50 per cento.

Poiché la liquidazione definitiva della pensione interviene a distanza di anni – spesso di molti anni – accade che, di fatto, la CPDEL trattiene per tutto questo periodo somme consistenti di pertinenza dei pensionati, ai quali peraltro non vengono riconosciuti né interessi né rivalutazione monetaria.

La proposta che viene avanzata prevede che la liquidazione provvisoria della pensione sia effettuata nella misura del 100 per cento dell'importo spettante (ivi compresa la quota derivante dalla ricongiunzione dei contributi) onde evitare che il lungo lasso di tempo impiegato per procedere alla liquidazione definitiva ricada in danno dei lavoratori interessati.

In realtà, non sussistono motivi seri per i quali non si possa addivenire alla soluzione proposta, considerato che l'ente presso il quale il lavoratore ha prestato servizio provvede subito al calcolo della pensione spettante ed alla comunicazione alla CPDEL dei dati relativi, e che i periodi contributivi per i quali è stata effettuata la ricongiunzione, per essere valutati, devono essere debitamente certificati.

La finalità dell'articolo 14 è quella di porre riparo ad una grossa ingiustizia che viene perpetrata ai danni dei pubblici dipendenti i quali si avvalgono della facoltà, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, di restare in servizio anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Ai predetti lavoratori che, dopo aver esercitato l'opzione di cui al citato articolo 6, chiedono ed ottengono di essere collocati a riposo prima del compimento dei 65 anni, l'indennità integrativa speciale viene attribuita, anziché in misura intera, in misura proporzionale agli anni di servizio utili a pensione, e ciò in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, relativa alla determinazione della misura della indennità integrativa speciale per i casi di quiescenza anticipata.

In effetti, queste disposizioni concernono soltanto i casi di pensionamento anticipato, come meglio chiarito anche dal successivo articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, che ha ribadito come la prescrizione in parola trovi applicazione, appunto, per i casi di pensionamento anticipato.

Ed in questa definizione non può assolutamente farsi rientrare la fattispecie di cui ci stiamo occupando e cioè la cessazione del rapporto di lavoro, che è già proseguito oltre i limiti di età pensionabile previsti da espressa norma di legge, anche se i motivi della cessazione stessa siano collegati alla volontà del dipendente.

Infatti, l'essersi il lavoratore avvalso della facoltà di proseguire il rapporto oltre il sessantesimo anno (età pensionabile), al fine di incrementare la propria anzianità contributiva e migliorare il proprio trattamento di pensione, non fa venire meno gli effetti connessi con il carattere obbligatorio della cessazione del rapporto medesimo per limiti di età (tra i quali il diritto all'indennità integrativa speciale in misura intera); né ha vincolato il lavoratore ad estendere la prosecuzione facoltativa del servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età; né ha trasformato la cessazione effettiva del rapporto di lavoro, avvenuta tra il sessantesimo ed il sessantacinquesimo anno di età in « pensionamento anticipato » (espressione, questa, che non può avere come punto di riferimento altro che il raggiungimento dell'età pensionabile).

D'altra parte una norma come quella dell'articolo 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, che stabilisce una opzione a tutela e garanzia del lavoratore, non può ritorcersi contro di esso, causandogli un grave e permanente danno patrimoniale.

Parte dei problemi relativi ai pensionati del pubblico impiego sono affrontati dall'articolo 1 (aggancio di tutte le pensioni alle retribuzioni) e dall'articolo 3 (inclusione dell'indennità integrativa speciale nella riliquidazione delle pensioni con decorrenza precedente al primo gennaio 1984). Se questi articoli della nostra proposta saranno approvati dal Parlamento nel futuro saranno pressoché eliminate le cosiddette pensioni d'annata dei pubblici dipendenti. Ma, nessuno può il-

ludersi di affrontare questo problema solo per il futuro: persistono tali e tante differenze fra i pensionati del pubblico impiego che è necessario superare le sperequazioni con criteri di giustizia e con molto realismo.

Per le pensioni dei pubblici dipendenti non esiste una normativa unica ed omogenea ma questa si differenzia secondo i settori lavorativi di appartenenza dei dipendenti interessati alla pensione.

Le norme vigenti in materia, infatti, distinguono i dipendenti pubblici in personale civile, militare, delle aziende autonome dello Stato, dell'ente ferrovie dello Stato, degli enti locali e delle unità sanitarie locali e personale degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

Restano in vigore norme molto diverse fra i vari comparti del pubblico impiego relative all'età pensionabile, al metodo di calcolo della pensione, ai pensionamenti anticipati, ecc...., che alla fine determinano diversi trattamenti pensionistici fra dipendenti pubblici che hanno la stessa anzianità, svolgono le stesse mansioni, ma alle dipendenze di enti pubblici diversi.

Infine, va ricordato che continua ad essere disciplinato da leggi speciali il trattamento economico di quiescenza della dirigenza statale, dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato.

Ciò premesso, per venire all'argomento che ci impegna, « le pensioni d'annata dei pubblici dipendenti », ci pare opportuno ripercorrere rapidamente la storia che ha dato origine a questo fenomeno.

Per un certo periodo di tempo, e non da sempre – come taluno sostiene – le pensioni dei pubblici dipendenti sono state collegate al trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio; cioé in occasione dei rinnovi contrattuali, seppure con un certo ritardo, venivano estesi i miglioramenti ottenuti al personale dello stesso comparto in quiescenza.

Con la legge 15 novembre 1973, n. 734, viene concesso, a far tempo dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile limitatamente al personale statale in servizio, non estensibile al personale in quiescenza. In questo modo le pensioni dei dipendenti pubblici vengono a perdere il meccanismo di aggancio pensione-retribuzione in rapporto all'andamento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici cui non viene sostituito nessun altro tipo di aggancio.

Solo tre anni dopo, con la legge n. 177 del 29 aprile 1976 viene reintrodotto un meccanismo di aggancio delle pensioni dei dipendenti pubblici alle retribuzioni, estendendo alle medesime lo stesso meccanismo di perequazione automatica in vigore per le pensioni INPS. La norma doveva essere transitoria, in attesa di istituire un nuovo indice di aggancio più giusto per tutti i pensionati. Ma la transitorietà è durata 17 anni e, se non si provvederà a modificare il meccanismo così come proposto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, anche in presenza dell'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha modificato solo formalmente il meccanismo di aggancio, continueranno a prodursi pensioni d'annata.

Nel 1985, con la legge n. 141 e nel 1988 con la legge n. 544 si è provveduto in parte a superare le ingiustizie più macroscopiche, ma, come ha dimostrato il dibattito parlamentare svoltosi alla Camera dei deputati l'11 e il 12 ottobre 1989, molte ingiustizie restano da superare.

Da una indagine compiuta risulta, ad esempio, che un coadiutore superiore dipendente ministeriale, ora inquadrato nella quinta qualifica funzionale, andato in pensione nel 1972 con 40 anni di servizio, ora è titolare di una pensione base (esclusa l'indennità integrativa speciale) di 682.000 lire mensili; un suo collega appartenente alla stessa qualifica, con gli stessi anni di servizio, andato in pensione nel 1978, ha oggi una pensione base di 886.000 lire (204.000 lire al mese superiore al caso precedente). E ciò, nonostante gli aumenti concessi dalla legge n. 141 del 1985.

La legislazione caotica intervenuta in questa materia é stata tale da creare a volte il fenomeno delle pensioni d'annata al contrario: dopo il 1980 in alcuni casi la pensione liquidata qualche anno o qualche mese prima è risultata superiore a quella concessa a soggetti di pari grado e anzianità andati in pensione successivamente.

Ciò significa che ormai è indispensabile un riordino generale del sistema pensionistico, pena l'aumento delle ingiustizie e delle sperequazioni dei trattamenti.

Alcuni sostengono che questo problema delle pensioni d'annata dei dipendenti pubblici dovrebbe essere risolto garantendo ai lavoratori in quiescenza gli stessi aumenti e la stessa progressione di carriera dei lavoratori in attività.

Altri sostengono che questa soluzione oltre che giusta non sarebbe onerosa dal punto di vista finanziario.

Che si tratti di posizioni demagogiche, volte a cercare il consenso dei pensionati del settore pubblico anziché la soluzione concreta del problema, è dimostrato da due dati inconfutabili.

Chi sostiene che i pensionati del settore pubblico dovrebbero avere sempre una pensione eguale alla retribuzione dei lavoratori pari grado in servizio, dovrebbe sostenere la stessa rivendicazione anche per i pensionati di tutti gli altri settori.

In ogni caso questa richiesta, per non essere demagogica, richiederebbe una maggiore coerenza da parte dei suoi sostenitori. Spesso invece, sia alla Camera che al Senato si è assistito al fatto che i parlamentari dei gruppi di maggioranza che sostenevano questa tesi sono gli stessi che votano contro qualsiasi proposta tendente ad aumentare gli stanziamenti nel bilancio dello Stato per far fronte alle esigenze dei pensionati del pubblico impiego.

Circa l'onerosità o meno delle operazioni di rivalutazione delle pensioni del pubblico impiego, va ricordato che seppure la spesa complessiva che sostiene lo Stato per le pensioni dei propri *ex* dipendenti non sia evidenziata nel bilancio dello Stato, non vi è dubbio che essa, come il resto della spesa pensionistica, è in forte espansione, come risulta dallo studio effettuato dai funzionari della Ragioneria dello Stato – dottor E. Carabotta e dottor A. Nastrucci – « Le pensioni dei dipendenti pubblici: una proiezione al 2010 » presentato al Convegno nazionale sul sistema pensionistico organizzato dall'università degli studi di Roma « La Sapienza » (10 aprile 1989).

Da questo studio risulta che il numero medio annuo degli iscritti agli istituti di previdenza (dipendenti enti locali sanitari, insegnanti di asili nido e di scuole elementari parificate, ufficiali giudiziari) è passato da 729.695 (1970) a 1.486.481 (1987) con un incremento del 104 per cento, mentre quello delle pensioni è passato da 181.703 a 502.850, con un incremento del 177 per cento. L'aumento dell'incidenza delle prestazioni sulle contribuzioni è passato nello stesso periodo dal 76,6 al 96,2 per cento.

Ciò ha comportato un aumento delle aliquote contributive dal 18,77 al 23,40 per cento.

Secondo le proiezioni ipotizzate fino al 2010, a legislazione invariata, a quella data, cioè fra 20 anni, si avrà una spesa totale più che raddoppiata rispetto all'attuale (+ 127 per cento), il monte dei contributi dovrebbe aumentare dell'84 per cento e per far fronte al saldo negativo di circa 1.600 miliardi si dovrebbe provvedere ad aumentare l'aliquota di equilibrio di almeno 5 punti. E si tratta com'è noto di uno degli istituti di previdenza fra i più floridi d'Italia.

Secondo gli stessi studiosi, ipotizzando per i dipendenti dello Stato la stessa aliquota contributiva prevista per i dipendenti degli enti locali, la spesa di previsione per pensioni agli statali aumenterebbe nel periodo considerato (1985-2010) del 140 per cento, e l'aliquota di equilibrio dovrebbe arrivare nel 2010 al 45,41 per cento delle retribuzioni, altrimenti il

sistema dovrebbe sopportare un onere sulla collettività per le pensioni degli statali di circa 16.000 miliardi di *deficit*.

Le cifre non sono riportate per negare i diritti dei pensionati del settore pubblico, che anzi sono affrontati nella presente proposta di legge oltre che agli articoli 1 e 3 agli articoli 13, 14 e 15, ma per dimostrare che l'intero sistema pensionistico va riformato, e, in ogni caso, in attesa della riforma anche i problemi della rivalutazione delle pensioni dei comparti pubblici e privati vanno affrontati in modo unitario e non separato.

L'ultimo articolo della presente proposta di legge affronta il problema imposto dall'articolo 81 della Costituzione Repubblicana relativo alla copertura finanziaria.

In occasione della recente discussione sulla legge finanziaria 1990-1992 il nostro gruppo parlamentare aveva proposto un aumento di stanziamento di 1.200 miliardi nel triennio. La proposta è stata respinta. Sono così rimasti stanziati per il triennio 6.000 miliardi, mentre a nostro parere per risolvere in modo decente i problemi affrontati in questa proposta di legge sono necessari almeno 7.200 miliardi. Per questo proponiamo di provvedere alla copertura finanziaria del presente provvedimento in parte con le somme già stanziate in legge finanziaria (6.000 miliardi) e per i restanti 1.200 miliardi attraverso lo stanziamento relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Onorevoli colleghi, riteniamo che da questa relazione emerga la necessità e l'urgenza di affrontare in modo dignitoso e definitivo il problema delle pensioni d'annata; per questo chiediamo il vostro contributo per l'approvazione rapida di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, nonché di tutti gli altri fondi pensionistici di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentati annualmente in misura percentuale pari all'incremento percentuale delle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, verificatosi per effetto dei rinnovi contrattuali e delle modifiche legislative calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Sono esclusi dal calcolo anzidetto l'indennità integrativa speciale, l'indennità di contingenza e i trattamenti di famiglia comunque denominati.

2. L'incremento percentuale delle retribuzioni di cui al comma 1, è calcolato con riferimento al periodo intercorrente fra il 1° agosto di ciascun anno ed il 31 luglio dell'anno seguente ed è applicato, con effetto dal 1° gennaio successivo, sull'importo della pensione, esclusi gli assegni familiari, in pagamento al 31 dicembre immediatamente precedente.

3. Agli effetti del comma 2, l'importo delle pensioni cui vanno attribuiti gli aumenti previsti dal presente articolo è comprensivo della indennità integrativa speciale e delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di adeguamento delle pensioni conseguente alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

5. È abrogata ogni altra disposizione in materia di disciplina della perequazione automatica delle pensioni in contrasto con la presente legge.

ART. 2.

(Miglioramento delle pensioni superiori al trattamento minimo).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 gli aumenti delle pensioni disposti dall'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984, comprensivo delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

2. Gli aumenti degli importi delle pensioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono corrisposti a partire dal 1° gennaio 1990 in quattro quote eguali, pari ciascuna al 25 per cento dell'aumento medesimo, rispettivamente dal 1° gennaio 1990, 1991, 1992, 1993.

ART. 3.

(Riliquidazione delle pensioni con riferimento alla rivalutazione delle quote aggiuntive e dell'indennità integrativa speciale).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere con decorrenza precedente al 1° gennaio 1984 sono riliquidate includendo nel loro importo gli aumenti in misura percentuale previsti dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che sarebbero spettati sulle quote aggiuntive di cui allo stesso articolo 10.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990 la riliquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata anche per tutte le pensioni a carico degli altri fondi pensionistici di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, li-

quidate prima di tale data, includendo nell'importo delle pensioni stesse gli aumenti percentuali che sarebbero spettati sulle rispettive quote aggiuntive, sull'indennità integrativa speciale o altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita.

3. Gli incrementi derivanti dalle disposizioni contenute nel presente articolo devono essere attribuiti, per quanto riguarda le pensioni in relazione alle quali è prevista l'erogazione dell'indennità integrativa speciale, alla pensione base.

4. Gli aumenti degli importi delle pensioni determinati a norma del presente articolo sono corrisposti in quattro rate annuali di misura pari ciascuna al 25 per cento dell'aumento stesso a partire dal 1° gennaio 1990.

ART. 4.

(Determinazione delle pensioni non integrate al minimo e miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali).

1. Le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione da applicare ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per la determinazione della pensione non integrata, sono quelle risultanti dal rapporto esistente fra il valore del trattamento minimo in atto alla data di decorrenza della pensione ed il valore del trattamento minimo in vigore al momento cui deve essere riferita, agli effetti del citato articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983 e dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, la determinazione anzidetta.

2. Il ricalcolo di cui al comma 1 si applica anche alle pensioni già riliquidate ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dall'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. Con effetto dal 1° gennaio 1990, l'incremento della pensione derivante dalla riliquidazione prevista dall'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è determinato e corrisposto senza tenere conto del massimale previsto per l'incremento stesso dal comma 5 del medesimo articolo 4 e per un importo comunque non inferiore a lire 50 mila mensili.

4. Gli aumenti degli importi delle pensioni derivanti dai precedenti commi sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento dell'aumento stesso a partire dal 1° gennaio 1990 e per il restante 50 per cento a partire dal 1° gennaio 1991.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1990 l'aumento mensile di lire 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa previsto dall'articolo 4, comma 1, n. 1) della legge 15 aprile 1985, n. 140, è elevato di lire 500 mensili.

6. Alle pensioni riliquidate ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e cristallizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere garantito, al verificarsi delle condizioni che consentano l'integrazione al minimo, il trattamento che sarebbe spettato qualora non si fosse verificata la cristallizzazione.

ART. 5.

(Rivalutazione del massimale di retribuzione per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1984).

1. Gli aumenti degli importi delle pensioni derivanti dalla rivalutazione dei limiti massimi di retribuzione annua pensionabile previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1989, emanato a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono corrisposti per il restante 40 per cento dal 1° gennaio 1991.

ART. 6.

(Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas ed a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con la stessa decorrenza prevista dalla legge 29 dicembre 1988, n. 544.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2.822 milioni di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante ai fondi di cui al comma 1 dall'applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

ART. 7.

(Fondi di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall'INPS).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, gli aumenti di cui al comma 1 di ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, disposti, rispettivamente, per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da

aziende di navigazione aerea, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 di ciascuno degli stessi articoli 9, 10, 11 e 12. In ogni caso l'aumento delle pensioni non può essere inferiore a lire 28.000 mensili, per le pensioni dirette, e a lire 18.000 mensili per le pensioni di reversibilità.

2. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni imposte di consumo, valutati in 4.942 milioni di lire annue, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

3. Agli oneri derivanti dai miglioramenti di cui al comma 1 per le pensioni facenti capo agli altri fondi di previdenza ivi menzionati, pari complessivamente a 5.000 milioni di lire annue, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva, di importo sufficiente a raggiungere il pareggio di gestione per ogni fondo speciale.

ART. 8.

(Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, le pensioni a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate delle misure percentuali di cui al comma 2, da applicarsi sulla differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988, e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1988.

2. La misura dell'aumento delle pensioni è determinata in base alle seguenti percentuali delle differenze di cui al comma 1:

a) 30 per cento fino ad un importo non superiore a lire 500.000 mensili;

b) 20 per cento sull'importo eccedente lire 500.000 mensili ma non superiore a lire 1.000.000 mensili;

c) 10 per cento sul residuo importo eccedente lire 1.000.000 mensili.

3. In ogni caso l'aumento delle pensioni non può essere inferiore a lire 20.000 mensili.

4. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1988.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 12.495 milioni di lire annue, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,50 per cento.

ART. 9.

(Miglioramenti delle pensioni a carico dell'ENPALS).

1. I benefici previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, debbono intendersi applicabili, nelle stesse misure e con le medesime decorrenze ivi stabilite, alle pensioni a carico dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

2. Con effetto dal 1° gennaio 1990, alle pensioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

ART. 10.

(Modifiche al trattamento pensionistico del Fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo è parificato ad ogni effetto al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

ART. 11.

(Estensione dei benefici agli ex ferrovieri delle ditte appaltatrici).

1. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1986, n. 942, i trattamenti di quiescenza del personale dell'*ex* Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, sono riliquidati secondo le norme della legge 1° luglio 1982, n. 426, tenendo conto della rideterminazione dell'anzianità pregressa anche dei servizi valutati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

2. Nei confronti del personale dell'*ex* Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attività di servizio al 1° gennaio 1981 e cessato dal servizio fino a tutto il 1° gennaio 1986, ai fini dell'attribuzione del beneficio previsto dal primo comma dell'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, sono valutati d'ufficio, in relazione alla categoria d'appartenenza al 1° gennaio 1981 e con decorrenza da tale data, i servizi già valutati ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è esteso, con le modalità e alle condizioni ivi previste, per il periodo fino al 31 dicembre 1985, al personale destinatario dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1982, n. 220, in attività di servizio al 1° gennaio 1986.

ART. 12.

(Benefici per gli ex combattenti).

1. I benefici previsti dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono estesi a tutti gli *ex* combattenti che abbiano prestato servizio militare in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia, in internamento, in luogo di cura o in licenza di convalescenza, agli *ex* combattenti dispersi o sbandati prima e dopo l'8 settembre 1943. Gli stessi benefici sono riconosciuti anche agli *ex* partigiani che siano in possesso della qualifica di patriota riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i trattamenti di pensione derivanti sia dal rapporto di pubblico impiego sia da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi, o esercenti libere professioni.

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano deceduti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione viene riconosciuta, a domanda, ai superstiti del dante causa, in misura corrispondente alla quota di reversibilità spettante.

ART. 13.

(Trattamento provvisorio di pensione degli Istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro).

1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 e dall'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è attribuito nella misura del 100 per cento della pensione spettante.

2. I periodi di ricongiunzione, effettuata ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, danno luogo alla liquidazione della corrispondente quota di pensione provvisoria in misura pari al 100 per cento della quota di pensione spettante.

ART. 14.

(Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1983, n. 79).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, relative alla determinazione della misura della indennità integrativa speciale per i casi di quiescenza anticipata, non si applicano nei confronti del personale che abbia esercitato l'opzione prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ed abbia presentato domanda di pensione nel periodo compreso tra il raggiungimento dell'età pensionabile ed il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 15.

(Risanamento delle pensioni d'annata dei pubblici dipendenti).

1. Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1978 sono elevate, se di importo inferiore, al livello di quelle che, a parità di qualifica, anni di servizio utili e di ogni altra condizione, sono state liquidate con decorrenza 1° maggio 1978.

2. La rivalutazione prevista nel comma 1 decorre dal 1° gennaio 1990 e avviene in tre rate, decorrenti per il 50 per cento dal 1° gennaio 1990, per il 25 per cento dal 1° gennaio 1991, e per il restante 25 per cento dal 1° gennaio 1992.

ART. 16.

(Iscritti alla Cassa pensioni degli enti locali).

1. Ai titolari di pensione della Cassa pensioni enti locali collocati a riposo fino al 31 dicembre 1982 è attribuita, a far tempo dal 1° gennaio 1990, una integrazione del trattamento pensionistico di importo pari alla differenza esistente al 31 dicembre 1989, fra il trattamento stesso e quello risultante più favorevole degli *ex* dipendenti di pari qualifica e anzianità di servizio collocati a riposo il 1° gennaio 1983.

2. L'integrazione prevista dal comma 1 è erogata in misura corrispondente al 50 per cento del relativo ammontare a far tempo dal 1° gennaio 1990, ed in misura intera a decorrere dal 1° gennaio 1991.

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge si fa fronte mediante le aliquote contributive versate alle rispettive gestioni.

2. Agli oneri derivanti dagli altri articoli della presente legge, stimati rispettivamente in lire 1.200 miliardi per il 1990, in lire 2.000 miliardi per il 1991, in lire 4.000 miliardi per il 1992, si fa fronte quanto a lire 1.000 miliardi per il 1990, 2.000 miliardi per il 1991 e 3.000 miliardi per il 1992 mediante corrispondente utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce « Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato » e quanto a lire 200 miliardi e 1.000 miliardi rispettivamente per gli esercizi 1990 e 1992 mediante corrispondente utilizzazione

dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia, ivi compreso il settore del commercio ».